

STATUTO

LINEAPERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANSEPOLCRO AR VIA
E.BERLINGUER 901

Numero REA: AR - 148602

Codice fiscale: 02943770541

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-03-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"
REP. N. 40279
RACC. N. 16906

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, con sede legale nel Comune di Sansepolcro e sede Amministrativa nel Comune di Città di Castello, la Società Cooperativa Sociale cosiddetta di "tipo B" denominata "**LINEAPERTA - società cooperativa sociale**", la quale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'articolo 10, comma 8 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di società a responsabilità limitata e delle leggi speciali sulle cooperative sociali.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e normodotate di cui all'articolo 1, lettere B della Legge 8 novembre 1991 n. 381, inoltre, ha come scopo, quello di far ottenere ai soci, tramite la gestione in forma associata e con prestazioni della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la Legislazione Italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà far parte o assumere partecipazioni di organismi sia pubblici che privati, associazioni, consorzi costituiti come società cooperative, assumere partecipazioni anche nelle cooperative sociali di tipo A) e di tipo B) previste dalla legge n. 381/1991, e contribuire allo sviluppo di cooperative sociali.

Può inoltre partecipare al finanziamento ed allo sviluppo di altre



Mucella San'

cooperative sociali così come previsto dall'articolo 11 Legge 381/91.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa, senza fini speculativi e tramite la gestione associata dell'azienda da parte dei soci, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso:

- la promozione e gestione, in proprio e per conto terzi, di servizi d'integrazione lavorativa di carattere ambientale, socio-educativo, turistico e culturale a favore di persone svantaggiate e normodotate, realizzando una reale integrazione sociale; in particolare, tramite l'erogazione di servizi di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione a favore delle persone svantaggiate e comunque di tutti i soggetti che necessitano di intervento sociale, sanitario ed educativo, tenuto conto dell'età, della condizione personale e familiare, della condizione sociale, ovvero della rilevanza ai fini dell'interesse pubblico.

La cooperativa, con riferimento allo scopo che intende perseguire, ed ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- * gestione laboratori protetti e di servizi artigianali rivolti all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e normodotate;

- * gestione dei servizi di pulizia per enti pubblici e privati presso: uffici, strutture scolastiche e sportive, aziende, domicili privati, manifestazioni e convegni;

- * servizi di carattere ambientale sia in ambito pubblico che privato quali: servizi di manutenzione aree verdi, bonifica e riassetto a difesa del territorio; gestione vivai, impianti e attività necessarie a valorizzare ed ottenere il miglior utilizzo del territorio, per la difesa e lo sviluppo della flora e della fauna; servizi di sorveglianza e gestione di isole ecologiche e di aree di conferimento rifiuti; raccolta differenziata; spazzamento manuale o automatico; servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; servizi di pulizia griglie, forasse, caditoie; interventi di salvaguardia del decoro urbano;

- * lavori agricoli e forestali, raccolta di prodotti agricoli, del bosco e sottobosco nonché la gestione di allevamenti zootecnici o di altri animali curandone la produzione, la trasformazione e la vendita; gestione di laghi di pesca sportiva; gestione servizi per eliminare il randagismo;

- * trasporto per conto terzi, nazionale ed internazionale, di merci e prodotti, trasporto per conto proprio, nazionale ed internazionale, di merci e prodotti, attività di trasporto e accompagnamento rivolti alla collettività in genere; attività di trasloco e facchinaggio;

* promozione e gestione, in proprio e per conto terzi delle attività di ristorazione pubbliche e private in: mense, ristoranti, bar, strutture turistiche recettive, nonché preparazione, distribuzione e porzionamento di pasti caldi per Enti pubblici e privati; =====
* gestione lavanderie e guardaroba; =====
* gestione parcheggi pubblici e privati; =====
* collaborazione con Enti pubblici o privati per attività statistiche, censimenti, indagini conoscitive, accertamenti e riscossioni imposte e pubbliche affissioni; servizi di affissione; gestione servizi con personale specializzato; =====
* promozione e gestione di attività turistiche in tutte le sue forme, di strutture agro-turistiche, di parchi naturalistici nell'ambito del turismo culturale, scolastico, ambientale e sociale; agenzie turistiche e di viaggio; =====
* gestione di servizi museali, guide turistiche e museali. =====

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale con la propria attività lavorativa o professionale. =====

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. =====

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. =====

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa, a meno che la stessa non sia consentita dal Consiglio di Amministrazione. =====

Art. 5 bis - Soci volontari

Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività gratuitamente così come previsto dall'articolo 2 Legge n. 381/91. =====

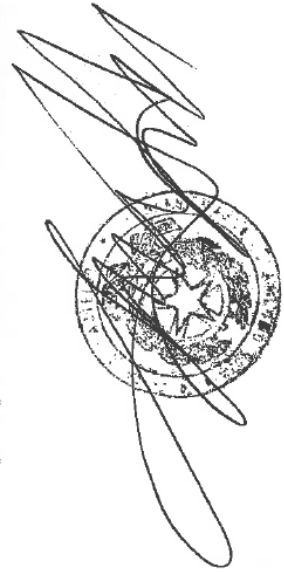
Art. 5 ter - Soci persone giuridiche

Possono essere ammesse come soci della Cooperativa, così come previsto dall'art. 11 della legge n. 381/91, le persone giuridiche pubbliche o private. =====

Art. 6 - Soci speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: =====

a) alla loro formazione professionale; =====



h.wellz neri

b) al loro inserimento nell'impresa. =====

Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa. =====

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. =====

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento stabilisce: =====

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; =====

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa; =====

3. la quota o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quello previsto per i soci ordinari. =====

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 22, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. =====

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari. ==

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. =====

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile. =====

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. =====

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi

6 di 22

sione della sua prima successiva convocazione. =====
Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa. Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====

Art. 9 - Obblighi del socio =====

I soci sono obbligati: =====

a) al versamento: =====

- della quota sottoscritta, secondo quanto stabilito ai sensi del precedente articolo 8, comma 1; =====

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione, se prevista; =====

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; =====

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; =====

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa. =====

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. Il socio deve comunicare eventuali variazioni. =====

Art. 10 - Diritti dei soci =====

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. =====

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa. =====

Art. 11 - Perdita della qualità di socio =====

La qualità di socio si perde: =====

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica; =====

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. =====

Art. 12 - Recesso del socio =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: =====

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; =====

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. =====

È vietato in ogni caso il recesso parziale. =====

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa, PEC o raccomandata a mano. =====

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta

giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. == Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 42. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o raccomandata a mano. == Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della chiusura dello stesso e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: ==

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa; ==
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale; ==
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto; ==
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa; ==
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa; ==
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali; ==
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale; ==
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto; ==
- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo; ==
- l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; ==
- m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento. ==

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ri-



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "LINEAPERTA" and "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" around a central emblem. The signature is written vertically along the right side of the stamp.

cevuta di ritorno o pec, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 42. =====

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. =====

Art. 14 - Liquidazione =====

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 25, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ritorno o l'imputazione di riserve divisibili. =====

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. =====

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2445-quinquies del codice civile. =====

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. =====

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ritorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. =====

Art. 15 - Morte del socio =====

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14. =====

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. =====

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro sei mesi dalla data del decesso. =====

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. =====

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente articolo 14. =====

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso =====

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto

to operativo.
Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine
suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del Con-
siglio d'Amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 17 - Soci Sovventori

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione
dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge
59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la
realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori,
sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle
leggi vigenti.

Art. 18 - Conferimento e quote dei Soci Sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro,
beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili
del valore di Euro 500 (cinquecento). Ogni socio deve sottoscrivere
un numero minimo di quote pari a 5.

Art. 19 - Alienazione delle quote dei Soci Sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione
della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere
sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo
Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio
che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad
indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo
amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono
pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 20 - Deliberazione di emissione delle quote dei Soci Sovventori

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere
disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- l'importo complessivo dell'emissione
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo
amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle
quote emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali
privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di
retribuzione non può essere maggiorato in misura superiore
a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari
delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti,
in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati
dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I vo-



Lucella Neri

ti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. =====

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e in numero di voti da essi portati. =====

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. =====

Art. 21 - Recesso dei Soci Sovventori =====

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. =====

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. =====

===== TITOLO V =====

===== RISTORNI =====

Art. 22 - Ristorni =====

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. =====

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuato considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. =====

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: =====

a) in forma liquida; =====

b) mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove quote. =====

===== TITOLO VI =====

===== PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

Art. 23 - Elementi costitutivi =====

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: =====

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: =====

1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a euro 50,00 (cinquanta/00) e non superiore ai limiti stabiliti dalla Legge; =====

2. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento/00) destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di

cui all'articolo 17 del presente Statuto; =====
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25 e
con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci re-
ceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; =====
c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate
dai soci ai sensi del precedente articolo 9; =====
d) dalla riserva straordinaria; =====
e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o
previsto per legge. =====

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il
suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote
sottoscritte. =====

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c) sono indivi-
sibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci
cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo
scioglimento. =====

Art. 24 - Caratteristiche delle quote cooperative =====

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volon-
tari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Am-
ministrazione. =====

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comuni-
cazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.
Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la
cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pac-
chetto di quote detenuta dal socio. =====

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere co-
municato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della ri-
chiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria parte-
cipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acqui-
rente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'arti-
colo 5. =====

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazio-
ne deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessan-
ta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta
giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di
cui all'articolo 42. =====

Art. 25 - Bilancio di esercizio =====

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione
provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da
compilarsi in conformità alle norme di legge. =====

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'ap-
provazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-
ciale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizio-
ni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certi-
ficate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla
gestione. =====

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla modalità di ero-
gazione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste
dal precedente articolo 22 e, successivamente sulla distribuzione



degli utili annuali destinandoli: =====

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; =====
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%; =====
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; =====
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; =====
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto; =====
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 23. =====

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbano essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili. =====

===== TITOLO VII =====

===== ORGANO ASSEMBLEARE =====

Art. 26 - Assemblee =====

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le Assemblee sono precedute dalle Assemblee separate. =====

Art. 27 - Competenze dell'assemblea =====

L'Assemblea: =====

- * approva il bilancio; =====
- * procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina dei a favore soci sovventori; =====
- * nomina l'organo di controllo o/e il revisore e provvede alla loro revoca; =====
- * determina il compenso degli Amministratori e dell'organo di controllo o/e del revisore; =====
- * delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo o/e del revisore; =====
- * delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 8; =====
- * delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto; =====
- * approva i regolamenti interni; =====
- * delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico; =====
- * delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori; =====
- * delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori

ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità; =====
* delibera sulle modificazioni dello statuto; =====
* delibera sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori; =====
* delibera su ogni altra materia attribuitale dalla legge. =====

Art. 28 - Convocazione Assemblee =====

L'Assemblea deve essere convocata: =====

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale; il termine è di centottanta giorni qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa; gli Amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428 del codice civile, le ragioni della dilazione; =====
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario; ==
- c) dall'organo di controllo o dal revisore nei casi previsti dall'art. 2406 del codice civile; =====
- d) dagli Amministratori o, in loro vece, dall'organo di controllo o dal revisore entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10 per cento dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta. =====

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. =====

Art. 29 - Modalità di convocazione =====

Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. =====

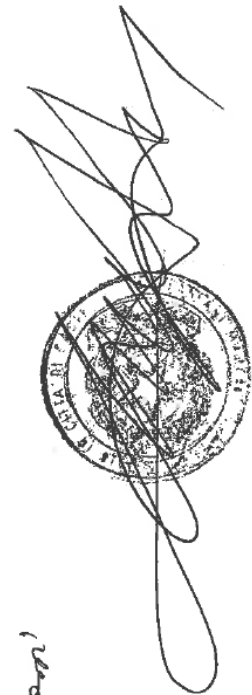
L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza. =====

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee. =====

Art. 30 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni =====

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'assemblea, senza diritto di intervento e di voto. =====

Ogni socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare delle quote possedute. Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della parte-



Gualtiero

clipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci. ===
L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti. =====

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto. =====

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati. =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il socio della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza di un segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio. =====

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla Cooperativa. =====

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente Statuto deve essere redatto da un notaio. =

Art. 31 - Deroche al voto per testa =====

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto. =====

Art. 32 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci =====

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della Cooperativa che di società da questa controllate. =====

Ad ogni socio non può essere conferita più di una delega. =====

Art. 33 - Assemblee separate =====

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, la Cooperativa istituisce le Assemblee separate. =

Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee separate nei modi e termini previsti per l'Assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima Assemblea separata. Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguente-

mente, la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee separate, i soci della Cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della Cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a dieci soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea generale si applicano alle Assemblee separate.

Ogni Assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'Assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'Assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle Assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'Assemblea separata di assistere all'Assemblea generale.

Titolo VIII -

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 34 - Composizione del Consiglio di Amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri, compreso fra un minimo di tre ed un massimo di undici, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno novanta giorni.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

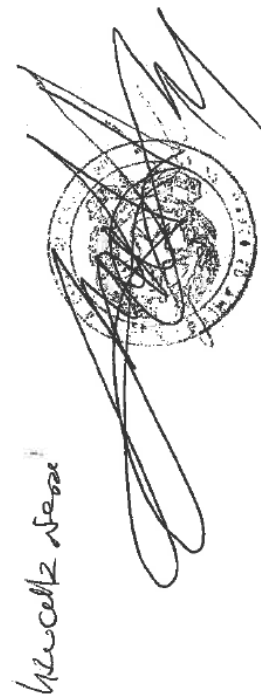
Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto comporta la decadenza dell'ufficio di amministratore.

Art. 35 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concer-



Handwritten signature and circular stamp, likely representing the official approval or signature of a representative.

nenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. =====

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e all'organo di controllo o/e il revisore, se nominati, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. =====

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole dell'organo di controllo o/e il revisore, se nominati. =====

Ai consiglieri non è corrisposto un compenso salvo rimborsi spese e fatto salvo che, agli stessi non siano affidati particolari incarichi.

Art. 36 - Compiti del Consiglio di Amministrazione =====

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'assemblea. =====

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto: =====

- a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale; =====
- b. propone all'assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile; =====
- c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; =====
- d. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice civile. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi

soci.

Art. 37 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'organo di controllo o/e dal revisore, se nominati.

Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Art. 38 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Società

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio medesimo ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

Al Presidente, in particolare, competono:

- la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, del codice civile, per la iscrizione della nomina e della cessazione dell'organo di controllo o/e del revisore.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Titolo IX

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 39 - Nomina e cessazione

Qualora ricorrano i presupposti di legge, o per volontà dell'assemblea, la società nomina un organo di controllo composto da un solo membro effettivo o da un collegio sindacale, costituito da tre



Lineaperta

membri effettivi e due supplenti, ovvero un revisore. =====

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. =====

All'organo di controllo spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dei soci che potrà anche affidare l'incarico della revisione ad un Revisore o ad una Società di revisione, iscritti nell'apposito registro ministeriale. =====

L'organo di controllo è eletto con decisione dei soci che determina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio, il compenso annuale; in caso di collegio sindacale, ne nomina il presidente. =====

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea/decisione dei soci per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. =====

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza dei termini ha, peraltro, effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito. =====

Art. 40 - Riunione e delibere =====

In caso in cui l'assemblea nomini il collegio sindacale, questi si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. =====

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici alla condizione che i sindaci partecipanti possano, in tempo reale, rendersi conto degli eventi, formare liberamente il loro pensiero, seguire la discussione, intervenire e far verbalizzare la loro opinione e voto, trasmettere e ricevere documenti. =====

===== TITOLO X =====

===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

Art. 41 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio =====

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'Assemblea, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide: =====

a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; =====

b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa; =====

c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo. =====

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel

seguente ordine: =====

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 25, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del rimborso o l'imputazione di riserve divisibili; =====
- b) all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante; =====
- b) al rimborso dell'eventuale sovrapprezzo; =====
- c) ad uno dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. =====

===== TITOLO XI =====

===== CONTROVERSIE =====

Art. 42 - Clausola di conciliazione ed arbitrale =====

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Arezzo, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del D. Lgs. n. 5/2003. =
Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Arezzo il cui Presidente provvederà alla nomina dell'arbitro. =====

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o/e revisore, se nominati, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs 17 gennaio 2003, n.5. =====

===== TITOLO XII =====

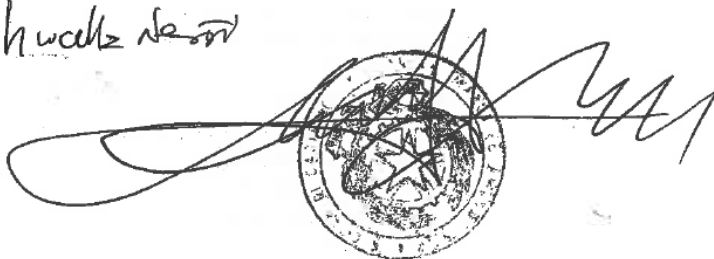
===== DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====

Art. 43 - Regolamenti =====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. I criteri e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad am-

ministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori esecutivi e la Direzione aziendale, potranno essere definiti con apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi. =====

h. waltz



22 di 22